

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 12, in combinato disposto con l'allegato H, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) e degli artt. 96, 97, 98 e 99, in combinato disposto con l'allegato III, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 11) — Aliquota ridotta — Cessione, importazione e acquisizione intracomunitaria di determinati animali vivi, in particolare cavalli, non destinati alla preparazione o produzione di prodotti alimentari per il consumo umano o animale

Dispositivo

- 1) Applicando un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto al complesso delle cessioni, delle importazioni e degli acquisti intracomunitari di cavalli, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 12, letto in combinato disposto con l'allegato H, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 febbraio 2006, 2006/18/CE, nonché degli artt. 96 98 e 99, n. 1, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, letti in combinato disposto con l'allegato III della stessa.
- 2) Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.
- 3) La Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese sopportano le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 129 del 6.6.2009.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 3 marzo 2011 —
Commissione europea/Irlanda**

(Causa C-50/09) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/337/CEE — Obbligo dell'autorità ambientale competente di realizzare una valutazione dell'impatto ambientale di taluni progetti — Pluralità di autorità competenti — Necessità di garantire la valutazione dell'interazione tra i fattori che possono essere pregiudicati direttamente o indirettamente — Applicazione della direttiva ai lavori di demolizione)

(2011/C 130/04)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver, C. Clyne e J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuta: Irlanda (rappresentanti: D. O'Hagan, agente, G. Simons, SC, e D. McGrath, BL)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Artt. 2, 3 e 4, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40) — Obbligo di descrivere e valutare gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui fattori elencati all'art. 3 della direttiva

Dispositivo1) *L'Irlanda:*

- non avendo trasposto l'art. 3 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, e dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE,
- non avendo provveduto affinché, in caso di compresenza di poteri di decisione su un determinato progetto spettanti tanto alle autorità irlandesi incaricate della pianificazione territoriale quanto all'Agenzia per la protezione dell'ambiente, fossero pienamente rispettate le prescrizioni dettate dagli artt. 2-4 della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, e
- avendo escluso i lavori di demolizione dall'ambito di applicazione della propria normativa di trasposizione della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

2) *L'Irlanda è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 82 del 4.4.2009.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 3 marzo 2011
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Kakavetsos-
Fragkopoulos AE Epexergasias kai Emporias Stafidas, già
K. Fragkopoulos kai SIA OE/Nomarchiaki Aftodioikisi
Korinthias**

(Causa C-161/09) ⁽¹⁾

(Libera circolazione delle merci — Misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative — Uva secca di Corinto — Normativa nazionale diretta alla protezione della qualità del prodotto — Limiti imposti all'immissione in commercio in funzione delle diverse regioni di produzione — Giustificazione — Proporzionalità)

(2011/C 130/05)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias